

DELIBERA N. 140/12/CSP
**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ANTENNA
40 S.R.L. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELEMUNDO
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 36
BIS, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 177/05 E NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 maggio 2012;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 16 dicembre 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a), dlgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemondo nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 7, 8, 9, 10 e 12 settembre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 28 dicembre 2011 e notificato in data 3 gennaio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell'art. 36 bis, comma 1, lett. a), dlgs. 177/05 e nell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione pubblicitaria diffusa i giorni 7, 8, 9, 10 e 12 settembre 2010; in particolare, durante la trasmissione del programma televisivo Megamischio il giorno 08/09/2010 dalle ore 00.21.55 alle ore 00.52.23 e il giorno 10/09/2010 dalle ore 00.30.12 alle ore 01.00.40 il conduttore intervista, all'interno del locale, il titolare della discoteca Yab, fornendo informazioni sul locale stesso, in particolare, sugli orari e sui giorni di apertura, nonché sull'indirizzo dello stesso; al contempo, vengono mostrate alcune immagini della discoteca stessa, senza l'indicazione di *“elementi atti a segnalare tale comunicazione pubblicitaria”*; durante la trasmissione del programma televisivo US LIVORNO, il giorno 07/09/2010 dalle ore 21.30 alle ore 22.30, il giorno 09/09/2010 dalle ore 21.30 alle ore 22.30 e il giorno 10/09/2010 dalle ore 21.37 alle ore 22.36, *“il conduttore ricorda che la trasmissione è ospite del ristorante “I conti” di cui fornisce l'indirizzo, gli orari di apertura, il numero di telefono da chiamare per la prenotazione; il conduttore invita anche i telespettatori a prenotare una cena al ristorante il lunedì così da poter partecipare alla trasmissione; non sono presenti elementi atti a segnalare tale comunicazione come pubblicità”*; durante la trasmissione del programma televisivo Wine Bar, il giorno 08/09/2010 dalle ore 18.59 alle ore 19.58, *“il conduttore parla dell'Hotel Bovio Suite del quale sono mostrate immagini ed elogiato l'ospitalità e il servizio offerto”*. Si mostra *“il marchio Olio campano Dop aroma all'identità mediterranea”*; il giorno 09/09/2010 dalle ore 23.02 alle ore 23.54 *“scorrono immagini dell'interno di un locale mentre il conduttore spiega che si trova all'interno del locale I santi, di cui è inquadrato il marchio mentre sono serviti al tavolo i piatti. Le inquadrature nuovamente riportano il marchio ‘I Santi’ posto sui grembiuli dei camerieri. Alle ore 23.48.50 è mostrato il dolce prodotto dalla pasticceria irpina Dulcis in forno. Alle ore 23.49.27 viene presentato il presidente della Hirpus Amicigar Club Association che offre sigari agli ospiti e ricorda che ai Cigar Club Association si possono fare corsi catadores”*; il giorno 12/09/2010 dalle ore 22.18 alle ore 23.45 *“il conduttore specifica che la puntata è realizzata all'interno del ristorante “I santi” mentre diverse inquadrature a tutto schermo mostrano gli interni del locale.due ospiti parlano dettagliatamente di vini, affermando che l'Aglianico, il Greco di Tufo e il Taurasi vini prodotti dall'azienda Terradora sono tra i migliori d'Italia mentre seguono inquadrature delle bottiglie..... All'arrivo del dessert vengono offerti dei torroncini di produzione del torronificio Vincenzo Di Iorio. A parlarne è lo stesso direttore dell'azienda che fornisce indicazioni sulla qualità e sui diversi tipi di torrone con inquadrature delle confezioni e del marchio Di Iorio mentre in sovrimpressione*

compare l'indirizzo internet dell'azienda.La conduttrice mostra un cadeau con cui saranno omaggiati gli invitati offerto dall'azienda Partenio Tartufi mentre in sovrimpressione compare il sito internet dell'azienda". Seguono le immagini di altri prodotti, grappa e sigari, di cui sono fornite informazioni varie, senza che siano "presenti elementi atti a segnalare tali comunicazioni come pubblicità";

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di accesso della società Antenna 40 S.r.l., ha trasmesso, con nota datata 8 febbraio 2012, copia della documentazione richiesta all'istante l'accesso agli atti;

RILEVATO che la società Antenna 40 S.r.l., con la memoria difensiva datata 23 febbraio 2012, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ovvero l'irrogazione della dovuta sanzione pecuniaria amministrativa secondo il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni, ha sostenuto *"la estrema tenuità dei fatti contestati"* e *"un evidente errore interpretativo della disposizione normativa da parte di Antenna 40 S.r.l."*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha proposto a questa Autorità, in data 24 aprile 2012, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 3.099,00;

CONSIDERATO che la proposta del predetto Comitato risulta parzialmente meritevole di accoglimento; nel corso della trasmissione dei programmi televisivi sopra descritti sono presentati veri e propri messaggi pubblicitari privi della segnaletica prescritta che renda chiaramente riconoscibile e distingua gli stessi dal programma televisivo in corso di trasmissione; quindi, attraverso vere e proprie forme di comunicazione commerciale mascherate da una promozione o presentazione solo apparentemente volta alla mera conoscenza del marchio e/o del prodotto dell'impresa, si è stimolato l'acquisto dei prodotti mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi; tra l'altro, tale assunto non è contraddetto da dimostrazioni contrarie da parte della società Antenna 40 S.r.l., nel momento in cui afferma che *"un evidente errore interpretativo della disposizione normativa da parte di Antenna 40 S.r.l."*; infine, sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che *"le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media"* devono essere *"prontamente riconoscibili come tali"*, essendo *"proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte"*, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05;

CONSIDERATO che *"la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi..... inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita....."* e che *"le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio*

pubblicitario o della televendita”, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva Telemondo riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa i giorni 7, 8, 9, 10 e 12 settembre 2010 integra la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36 bis, comma 1, lett. a), dlgs. 177/05 e nell’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella presentazione nel corso della trasmissione dei programmi televisivi sopra descritti di veri e propri messaggi pubblicitari privi della segnaletica prescritta che renda chiaramente riconoscibile e distingua gli stessi dal programma televisivo in corso di trasmissione per n. cinque giornate di programmazione televisiva;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società in questione non risulta aver documentato che la stessa abbia adottato alcun comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell’agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per numero cinque giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l’art. 36 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Antenna 40 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telemondo con sede in Monteriggioni (SI), alla via del Pozzo n. 3/a Loc. San Martino cap 53035, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 140/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 140/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 maggio 2012

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola